Acquisti dalla cartiera salvi se in buona fede e fuori dalla frode

Iva

Il cessionario aveva adottato l'ordinaria diligenza e i beni erano di «altra natura»

Marco Ligrani

Il meccanismo fraudolento contestato all a presunta cartiera non travolge anche gli acquisti non rientranti nella presunta frode, tanto più se il cessionario, operando in buona fedee adottandol'ordinaria diligenza, abbia preventivamente verificato l'iscrizione al registro imprese e l'attendibilità del bilancio depositato. Per queste ragioni, la Cgt Campania con sentenza 3635/2023 (presidente Buono, relatore Maddaloni) ha ribaltato il verdetto di primo grado, evidenziando come una società, cui era stata contestata l'inesistenza soggettiva di alcuni acquisti da una presunta "cartiera", avessedimostrato che quelle cessioni avevano riguardato beni diversi da quelli posti al centro della frode, della quale era rimasta all'oscuro.

Il tutto nasce da un controllo incrociato dal quale era emerso come il fornitore, dal quale la ricorrente aveva acquistato alcune macchine industrialiusate, si fosse – a sua volta - rifornito di carburante da un altro soggetto, rivendendolo in regime di non imponibilità Iva nonostante non risultasse un esportatore abituale, emettendo false dichiarazioni di intento e, infine, omettendo il versamento dell'Iva.

Trasferendo "a valle" l'esito di queste indagini, l'ufficio finanziario

aveva contestato alla società cessionaria anche i propri acquisti di macchinari, ritenendoli, comunque, attratti nell'orbita del più generale meccanismo fraudolento; notificato il relativo accertamento fondato sull'inesistenza soggettiva di quegli acquisti, l'ufficio aveva recuperato l'Iva. ritenuta indetraibile.

La Corte di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo non provata l'estraneità alla frode.

Proposto appello, la società aveva, innanzitutto, rimarcato la diversa natura dei beni acquistati dalla presunta "cartiera" (ossiamacchinari e non carburante), evidenziandone l'estraneità rispetto al meccanismo fraudolento emerso dalle indagini. Peraltro, l'effettività di quegli acquisti risultava provata dal contratto di acquisto, dai documenti di trasporto, dai bonificie dalle provedi utilizzo delle macchine, che non avevano formato oggetto di contestazione alcuna.

In sede di appello, inoltre, la società non mancava di contestare l'ultra petita dei giudici di primo grado, che – di fatto – avevano mutato l'ipotesi di inesistenza da soggettiva a oggettiva.

La Corte campana, constatato che gli acquisti non avevano riguardato il carburante, ha: da un lato escluso trattarsi di una presunzione grave, precisa e concordante; dall'altro sotto lineato come la società ricorrente, dal canto suo, avesse dimostrato come quegli acquisti risultassero effettivi e reali.

Infine è emersa evidente la buona fede della società ricorrente, la quale, operando diligentemente, all'atto degli acquisti aveva estratto dal registro imprese la visura camerale della presunta "cartiera", che ne mostrava la solidità patrimoniale e operativa.